

La dichiarazione “in bianco” non è omessa e può essere integrata

CGT II Grado Lombardia n. 1833/2025

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1833/2025, ha affermato che la dichiarazione IVA trasmessa telematicamente con soli dati anagrafici e quadri economici a zero, priva dell'indicazione del credito, non integra un'ipotesi di dichiarazione omessa, bensì di dichiarazione esistente e integrabile secondo le regole ordinarie.

Il caso

Una società di capitali impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, relativa all'anno d'imposta 2016. L'Ufficio riteneva che la dichiarazione originaria, trasmessa telematicamente, fosse “in bianco”, in quanto priva dei quadri economici rilevanti e del riporto del credito IVA dell'anno precedente. Secondo l'Amministrazione, tale dichiarazione doveva considerarsi omessa; di conseguenza, la successiva dichiarazione integrativa presentata nel 2018 non poteva spiegare effetti, mancando una valida dichiarazione originaria da integrare. I giudici di primo grado confermavano la tesi erariale.

La questione

La questione riguarda la qualificazione giuridica della dichiarazione telematica “in bianco” - ossia contenente esclusivamente i dati identificativi del contribuente e valori economici pari a zero - e la conseguente possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per correggere l'omessa indicazione del credito IVA. In particolare, occorre stabilire se tale dichiarazione debba essere considerata omessa, con conseguente inutilizzabilità della successiva integrativa oppure esistente ma incompleta, dunque emendabile nei termini ordinari.

La soluzione giuridica

La Corte lombarda, riformando la decisione di primo grado, ha aderito all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la dichiarazione non può considerarsi omessa quando sia stata effettivamente trasmessa e ricevuta dall'Amministrazione finanziaria. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'omissione ricorre solo nelle ipotesi più radicali - quali l'inesistenza del documento o la mancata trasmissione - mentre la carenza di dati reddituali o l'omessa indicazione di elementi attivi e passivi non incidono sulla giuridica esistenza della dichiarazione.

In particolare, è stato affermato che l'omessa indicazione dei dati necessari alla determinazione dell'imponibile non trasforma la dichiarazione in atto inesistente, ma integra un'ipotesi di errore od omissione emendabile mediante dichiarazione integrativa (cfr. Cass. nn. 1879/2021 e 21472/2024). Nel caso di specie, la dichiarazione era stata trasmessa telematicamente, era stata accettata dal sistema informatico e non risultavano segnalati errori bloccanti.

In assenza di prova contraria da parte dell'Ufficio circa un eventuale scarto telematico, la dichiarazione doveva ritenersi validamente presentata e, quindi, suscettibile di integrazione.

Osservazioni

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento volto a privilegiare un approccio sostanzialistico, coerente con l'attuale sistema di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Nel contesto informatizzato, la ricevuta di accettazione assume rilievo decisivo ai fini dell'esistenza dell'atto dichiarativo e la nozione di dichiarazione omessa deve essere circoscritta alle ipotesi di mancata trasmissione o assoluta inesistenza del documento.

Diversamente opinando, si introdurrebbe una sanzione sproporzionata - la perdita del diritto al credito - in presenza di un mero errore formale, in contrasto con il principio di capacità contributiva e con il favor per l'emendabilità degli errori dichiarativi.

La sentenza in commento riafferma dunque che la dichiarazione “in bianco” non è, di per sé, omessa o nulla, ma costituisce atto esistente e integrabile nei termini decadenziali previsti dall'ordinamento.